



La Corte d'Appello di Catanzaro

II^ Sezione Civile

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - dott. Rita Majore | Presidente |
| - dott. Francesca Romano | Consigliere Relatore |
| - dott. Chiara Ermini | Consigliere |

Decreto di sospensione n.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile d'appello iscritta al n. 1375/2014 RG, vertente

TRA

Rotundo Antonio, nella qualità di socio e legale rappresentante della Cooperativa Agricola APOA Demetra soc. coop. a r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Costantino, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catanzaro, Via Buccarelli n. 49

reclamante

CONTRO

Curatela del Fallimento "Cooperativa Agricola A.P.O.A. Demetra s.c. a r.l.", rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Putortì, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Dante, in Cropani, Via Sila Piccola n. 12

Terfinance Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Pugno e Rossella Campagna, elettivamente domiciliata presso quest'ultima, in Catanzaro, Via Pugliese n. 30

reclamati

La Corte d'Appello,
in esito all'udienza dell'11 marzo 2015; letti gli atti;
osserva.

Premesso in fatto

Il 16 maggio 2014 la Terfinance spa ha prodotto ricorso per la dichiarazione di fallimento della APOA Demetra s.c. a r.l., deducendo di vantare un credito di € 59.648,10 portato nel decreto ingiuntivo n. 14554/2012 emesso dal Tribunale di Torino, dichiarato provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione; [Decreto di sospensione n.](#) ha preso il n. 30/2014 del R.P.F. del Tribunale di Crotone.

Il giudice delegato dal Tribunale, con provvedimento del 28 maggio 2014, ha fissato l'udienza di comparizione del debitore per il giorno 25 giugno 2014, ore 9,45. Il decreto, regolarmente trasmesso tramite PEC al creditore istante, non è stato comunicato al debitore: l'attestazione della notificazione effettuata dalla cancelleria in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro della imprese (APOADEMETRA@PEC.IT) indica l'esito negativo per essere l'indirizzo "non disponibile".

Di tanto veniva data comunicazione al creditore istante, il quale ha provveduto a richiedere la notifica di persona tramite Ufficiale Giudiziario; anche tale tentativo si è risolto in un'omessa notifica, poiché all'indirizzo presso il quale, secondo il registro delle imprese, avrebbe dovuto trovarsi la sede della società, l'Ufficiale Giudiziario ha rinvenuto "una costruzione incompleta, chiusa e priva di alcuna insegna". È dunque seguito, in data 30 maggio 2014, il deposito dell'atto presso la casa comunale del luogo; dall'annotazione apposta sulla busta nel quale l'atto depositato era racchiuso, questo risulta ritirato il 14 novembre 2014, ossia dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, emessa il 17 ottobre 2014.

Espletata l'istruttoria prefallimentare nell'assenza del debitore, il Tribunale di Crotone, con sentenza depositata il 17 ottobre 2014, ha dichiarato il fallimento della Cooperativa Agricola A.P.O.A. Demetra

s.c. a r.l., in primo luogo ritenendo la regolarità della notifica. La sentenza impugnata ha affermato inoltre nel merito la fallibilità della società destinataria della relativa istanza, attesa la ricorrenza del requisito di cui all'art. 2545 terdecies c.c., relativo alla svolgimento, da parte della società cooperativa, di attività commerciale; indici di tale attività sarebbero la stessa forma legale di società a responsabilità limitata, la esistenza di una partita IVA, la commercializzazione verso terzi di prodotti agricoli conferiti dai soci (senza che sia risultato che la cooperativa versasse ai soci per intero il prezzo riscosso), dall'autotrasporto per conto terzi, dalla presenza di personale dipendente.

Ha affermato altresì la esistenza, oltre che del presupposto di cui all'ultimo comma dell'art. 15 l.f. quanto all'importo dei debiti scaduti, della condizione di insolvenza, denotata dall'entità complessiva dei debiti risultante dal bilancio al 31 dicembre 2012 (€ 4.897.128), della entità del credito azionato, del suo persistente inadempimento nonostante il tempo trascorso, dell'infruttuoso esperimento del pignoramento.

La società, a mezzo del suo rappresentante legale – che non è chiaro se agisca anche nella veste di socio della stessa, profilo che invero in questa sede poco rileva –, ha prodotto reclamo preliminarmente contestando la validità della notifica. Ha dedotto in proposito: - che era obiettivamente noto alla parte istante che la sede operativa della società fosse in Catanzaro, alla Via XX Settembre, e che l'indirizzo del legale rappresentante fosse anch'esso in Catanzaro Via F. Squillace n. 21, avendo questi indirizzato in tali luoghi ogni documentazione ed anche gli atti giudiziari posti a base della istanza di fallimento; - che il mero deposito dell'atto presso la casa comunale richiesto dall'art. 15 l.f. costituisce non la notificazione, ma un "mezzo di pubblicità ulteriore" per il caso in cui la notificazione non possa essere compiuta; - che nulla era detto in sentenza sull'omessa esecuzione della notifica a mezzo la posta elettronica certificata della società, desumibile dal registro delle imprese, mentre la stessa

fallita non poteva essere tenuta responsabile per guasti o disservizi della comunicazione; - che l'art. 107 del DPR 1229/59, richiamato dall'art. 15 l.f., esclude solo che la notifica avvenga a mezzo posta, ma non la procedura di cui all'art. 145 c.p.c., soprattutto con riguardo alla persona del rappresentante legale; - che non sarebbe stato effettuato il tentativo di notifica presso la sede, poiché tale incombenza non era trascritto sulla copia depositata presso la casa comunale e consegnata al legale rappresentante della società (l'unica che avrebbe valore di atto pubblico), ma era presente solo sulla copia depositata nella cancelleria del Tribunale (che invece atto pubblico fidefacente non sarebbe); - che comunque, ove anche fosse da ipotizzarsi la esecuzione di tale notifica presso la sede della società, una volta verificata l'assenza di possibili prenditori, si sarebbe dovuto fare ricorso all'art. 140 c.p.c.; - che era implicito nell'art. 15 della l.f. il necessario invio dell'avviso di deposito, non potendo ipotizzarsi diversamente anche la sola conoscibilità dell'esistenza di un atto depositato da ritirare; - che, ove si fosse fatta della norma la lettura che ne aveva dato il Tribunale, si sarebbe dovuto rinvenire la illegittimità costituzionale della disposizione, per violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianze, di difesa e del contraddittorio.

Il reclamante ha contestato inoltre i singoli elementi da cui il Tribunale ha desunto la presenza di un'attività commerciale prevalente su quella di produzione agricola, rilevando la indifferenza dei primi due (forma societaria e partita Iva), la irrilevanza dell'assunzione di una dipendente/segretaria, nonché, infine, della mancanza della prova, positiva, sull'espletamento di attività di autotrasporto in conto terzi e della prova, negativa, sul mancato versamento integrale ai soci del prezzo dei beni venduti. Ha contestato altresì lo stato di insolvenza, rilevando che il credito vantato dalla Terfinance spa era in contestazione (tant'è che pendeva opposizione al decreto ingiuntivo) mentre l'ammontare del credito vantato dall'AGEA per rimborsi di contributi erogati era

contrastato dal ben maggiore credito vantato dalla Cooperativa Apoa Demetra nei confronti della detta agenzia.

La curatela del fallimento e la Terfinance spa si sono costituite sottolineando, in rito, di aver osservato tutti gli incumbenti richiesti dall'art. 15 l.f. e, nel merito, la condizione di insolvenza della società. Concesso il richiesto termine per la produzione di note, la causa è stata posta in decisione all'udienza dell'11 marzo 2015.

In diritto

[Decreto di sospensione n.](#)

Il rilievo di legittimità costituzionale che il collegio condivide investe la modalità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione del debitore.

Il procedimento nella specie seguito risulta del tutto conforme a quello previsto dal comma 3 dell'art. 15 del R.D. 267/1942, a tenore del quale "il ricorso ed il decreto devono essere notificati a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma del DPR 15 dicembre 1959 n. 1229 presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni". Il testo è quello innovato dal d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche nella l. 17 dicembre 2012 n. 221, applicabile dal 1° gennaio 2013 e quindi al caso in disamina.

L'iter prevede delle modalità in ordine sequenziale, da applicarsi secondo la progressione imposta dalla norma; in primis deve effettuarsi, a cura della cancelleria, la notifica a mezzo PEC, fallita la quale è la parte a dover provvedere, solo "di persona" presso la sede risultante dal registro delle imprese; ove anche tale modalità fallisca, la notifica "si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso".

Ritiene il collegio che tale disposizione si ponga in contrasto con l'art. 3 e 24 della Costituzione: quanto all'art. 3 perché essa costituisce un'irragionevole ed immotivata disparità di trattamento rispetto alle modalità richieste dall'art. 145 c.p.c. per la notifica alle persone giuridiche (e forse, pur se non è questo il caso in disamina, anche all'art. 140 c.p.c. per quel che investe la notifica alle persone fisiche), in specie per il caso di mancato reperimento nel luogo indicato dalla legge; quanto all'art. 24 perché, nel prevedere modalità di notifica che non comportano neanche astrattamente la conoscibilità della pendenza della procedura, ledono il diritto di difesa del soggetto che ne è parte.

Mette conto di ricordare che la modalità di notifica testè indicata si rivolge sia alle imprese esercitate in forma individuale che a quelle esercitate in forma societaria; essa registra significative deviazioni con riguardo all'ipotesi di mancato reperimento del notificato, posto che, com'è ovvio, nessuna censura può porsi al procedimento in esame ove esso risulti perfezionato con le modalità previste dalla norma nel suo ordine preferenziale, ossia con l'utile invio presso l'indirizzo di posta certificata o con la notifica effettuata solo di persona dall'Ufficiale Giudiziario (e dunque non per posta, e, a seconda dei casi, col sistema previsto per le persone fisiche e/o per le persone giuridiche).

Deve segnalarsi che l'inciso contenuto nella norma - secondo il quale deve passarsi alla notifica tradizionale quando la notifica a mezzo pec "non risulta possibile o non ha esito positivo" "*per qualsiasi*

ragione”- sembra rimandare al solo dato oggettivo della mancata ricezione, senza indagare se ciò possa essere addebitabile a fatto del mittente o a fatto del destinatario. Sotto tale profilo, la norma non sembra investire addebiti di sorta nella mancata notifica, limitandosi a registrare il dato della sua omissione; diversamente, ad esempio nell’ipotesi che la mancanza sia addebitabile al notificato, si sarebbe dovuto escludere il passaggio alle forme successive, invece previste quando, “per qualsiasi ragione”, si debba ritenere di trovarsi di fronte ad una notifica omessa. Ciò d’altronde risponde alla previsione di cui all’art. 16 del DM 44/2011 (emanato in attuazione del d.lgvo 82/2005 e della l. 24/2010), nel testo modificato dal DM 209/2012, secondo il quale “la comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell’amministrazione digitale”. In tal senso la disposizione risulta interpretata sia da giurisprudenza di merito (e sul punto Cass. Sez. lav. 2 luglio 2014 n. 15070 e 20 maggio 2013 n. 12205, nonché Corte d’Appello Bologna 30 maggio 2014), tutte comprovanti la sufficienza, sia pure con diverse modalità in relazione ai diversi regimi temporali, ai fini del verificarsi della notifica, della formazione della ricevuta di consegna all’indirizzo, restando del tutto indifferente l’effettiva lettura di quanto trasmesso.

Nell’assetto attuale dunque, e vieppiù in forza di quanto la stessa norma suggerisce con quella dizione “a chiusura”, ogni ragione che determini il mancato perfezionamento della notifica equivale ad omessa notifica ed esige il passaggio alla forma successiva, quella della notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario “di persona”.

Il richiamo alla notifica “di persona” di cui al dpr 1229/1959 pone subito un primo problema di compatibilità tra la nuova disciplina e la disposizione di cui all’art. 140 c.p.c., nel caso in cui si parli di impresa individuale, ossia di notifica ad una persona fisica, sia pure,

de iure, solo nella sede della impresa che questa eserciti; l'ufficiale giudiziario dovrà limitarsi, nei casi di mancata consegna nelle ipotesi ivi previste, al mero deposito dell'atto o dovrà predisporre il corredo di incumbenti previsti nell'art. 140 c.p.c. (affissione alla porta dell'ufficio ed invio della raccomandata con l'avviso di avvenuto deposito; incumbenti sui quali è intervenuta, proprio in favor del notificato ed a garanzia dell'effettività della conoscenza, la sentenza della Consulta n. 3/2010)? In questo caso, tuttavia, si può forse ipotizzare la possibilità di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata, e dunque ritenere che, col richiamo alla notifica "di persona", la norma voglia operare un richiamo anche agli incumbenti di cui all'art. 140 c.p.c.. E' vero che ciò sembra togliere senso alla innovazione dell'art. 15 l.f., in specie nella parte in cui dispone che alla notifica basta il deposito presso la casa comunale; tuttavia occorre considerare che la disposizione, che si pone certamente come speciale rispetto a quelle delle notifiche ordinarie previste dal codice, contiene in sé entrambi i riferimenti (uno testuale ed uno col metodo del rinvio), sì che essi si pongono sullo stesso piano di validità, non risultando in posizione di reciproca deroga. All'interprete è perciò possibile ritenere, anche al fine di dirimere il possibile contrasto tra il rinvio all'art. 140 c.p.c. e la dichiarata sufficienza del deposito, che la interpretazione, consentita dal testo e dal sistema dei principi sulle notifiche, possa essere quella già segnata dalle sentenza della Consulta (si ribadisce, sempre con riguardo ai soli incumbenti a garanzia,), individuando così il "deposito" testualmente previsto come una parte del più ampio procedimento previsto col richiamo indiretto (tramite l'art. 107 del DPR 1229/59) all'art. 140 c.p.c.. Non si può negare che il problema esista anche con riferimento alla deroga operante rispetto ai luoghi di notifica, poiché qui il testo della legge preclude qualsiasi diversa interpretazione, richiamando sì le modalità dell'art. 107 DPR 1229/59 ma limitandone l'espletamento solo presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese. Se tale luogo, in presenza di

Decreto di sospensione n.

una crisi dell'impresa, può risultare chiuso (come sovente capita di verificare nei procedimenti che sopraggiungono all'esame di questa Corte), tuttavia un temperamento è dato dalla sequela degli atti – affissione, deposito ed invio della raccomandata- sebbene resti l'interrogativo sul perché una simile modalità non possa e non debba esplicarsi anche in altri luoghi, fatto che ex se non sembra comportare particolari aggravii. Il richiamo alla sede dell'impresa non rende applicabile (o almeno non sembra che renda applicabile) agli imprenditori individuali la modalità di cui all'art. 143 c.p.c., Decreto di sospensione n. posto che vi è un luogo conosciuto ed ex lege deputato alla notifica (fatto che esclude i presupposti di operatività della notifica agli irreperibili) presso il quale operare, in ipotesi, la notifica ex art 140 c.p.c.

Nessuno spiraglio interpretativo è invece possibile per le disposizioni dell'art. 15 l.f. che riguardano le notifiche alle persone giuridiche e per le quali, invece, è da escludere che il richiamo coinvolga l'art. 140 c.p.c.. Sono in proposito principi consolidati quelli secondo cui: - a tenore dell'art. 145 c.p.c., la notifica alle società si considera adempiuta con la consegna dell'atto alla stessa presso la sede legale o, "in mancanza", con la consegna alla persona fisica che la rappresenta, sempre che il nominativo, la qualità e la residenza di questa siano indicati nell'atto stesso; - "è valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale; l'art. 145 c.p.c., infatti, non consente la notifica alle società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 c.p.c., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 l. 20 novembre 1982 n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante" (Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2011, n. 18762; conformi , tra le

altre, Cass. Civ. 21 aprile 2009 n. 9447 e 7 giugno 2012 n. 9237). Nel caso, invece, si ammette che la notifica avvenga anche in assenza di consegna dell'atto e che si compia col solo deposito presso la casa comunale, ossia con forme che ricalcano quelle dell'art. 140 c.p.c. epurato di tutte le garanzie poste ai fini della conoscenza/conoscibilità dell'atto.

La duplice previsione derogatoria - della esecuzione della notifica di persona presso la sede. e del suo perfezionamento, quando tale modalità non sia fruttuosa, solo col deposito dell'atto - si risolve in una deroga alla disposizione di cui all'art. 145 c.p.c., introducendo una disparità di trattamento tra le notifiche "ordinarie" e quelle del processo fallimentare che, a parere del collegio, non appare né ragionevole né motivata, a ciò non bastando l'urgenza cui la procedura è improntata, e che già giustifica sia la drastica riduzione di termini a difesa, sia la disposizione di cui al 5° comma dell'art. 15

l.f. (in forza della quale, in presenza di particolari ragioni di urgenza, il presidente del Tribunale può disporre che decreto e ricorso vengano portati a conoscenza delle parti "con ogni mezzo idoneo", "omessa ogni formalità *non indispensabile alla conoscibilità degli stessi*"). È peraltro una disparità di trattamento che va in direzione esattamente opposta a quella sancita da ripetuti insegnamenti della Consulta, intesi a rafforzare le garanzie sulla instaurazione del contraddittorio e sul conseguente diritto di difesa della parte; il mero deposito dell'atto presso la casa comunale non costituisce un mezzo idoneo a rendere conoscibile l'atto al suo destinatario, mancando qualsiasi altra cautela diretta a rendere edotto il notificato, cautela peraltro già ampiamente prevista e codificata in altri, e non differenti, casi.

Nel caso degli imprenditori collettivi - per il quale, all'interno dell'art. 15 l.f. , il richiamo all'art. 140 c.p.c. non è previsto, né è ipotizzabile in forza dell'ambito applicativo di tale norma, come offerta anche dal giudice di legittimità - non può pertanto operarsi alcuna interpretazione costituzionalmente orientata, attesa la

portata speciale della norma, in forza della quale la notifica dell'istanza diretta alla dichiarazione di fallimento è validamente eseguita, quando presso la sede non possa effettuarsene la consegna, solo col deposito dell'atto presso la casa comunale, senza che possa farsi luogo ad applicazione analogica degli incumbenti di cui all'art. 140 c.p.c., inapplicabile alla notifica alle società. Una tale interpretazione, totalmente additiva, è preclusa sia dalla specialità del procedimento che dal testo della disposizione, ed è comunque contraria a tutti i principi sopra richiamati, che già hanno ritenuto inapplicabile alle persone giuridiche il procedimento notificatorio dell'art. 140 c.p.c., testualmente negato dall'art. 145 c.p.c. proprio perchè inidoneo al suo scopo nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche.

V'è da dire che il problema non resta superato dalla possibilità di eseguire la notifica anche nei confronti della persona fisica legale rappresentante. Anche tralasciando di considerare i dubbi sulla possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata (su cui il lume della Corte sarebbe indispensabile proprio per evitare le diversità di pronunce che già si registrano) con riguardo all'applicabilità delle relative norme del codice di procedura, va detto che intanto il luogo della notifica è solo la sede dell'impresa – ossia un luogo reso già problematico proprio dalla crisi della stessa e comunque lo stesso luogo nel quale già non è andata a buon fine la notifica alla società – e, in secondo luogo, che la norma non prevede affatto (come invece fa l'art. 145 c.p.c.) la necessità della notifica alla persona fisica in difetto di quella alla società, poiché questa è invece ritualmente attuata dal deposito presso la casa comunale.

In altre parole, la regolarità del procedimento notificatorio alla società resta consumata dal solo deposito dell'atto presso la casa comunale, senza alcuna necessità di dare conto e notizia di tale incumbente, e ciò esclude che debba procedersi alla notifica alla persona fisica del legale rappresentante. Per contro, come detto, l'art. 145 c.p.c. nega validità alla notifica che non sia stata

consegnata nella sede della società, imponendo, nel caso di impossibilità (che equivale a mancanza della notifica), la notifica alla persona fisica legale rappresentante, cui si lega tutto il corredo della garanzie di cui all'art. 140 c.p.c. (e della sua forma omologa nel caso di notifica postale), nel caso di specie del tutto mancanti e non sostituite da modalità che rispondano all'esigenza di rendere quanto meno conoscibile l'atto.

Nemmeno può dirsi, almeno a parere di questo collegio, che il procedimento di cui all'art. 15 l.f. legittimamente introduca, con riferimento alle imprese persone giuridiche, una forma di notifica ad irreperibile, ossia una forma analoga a quella dell'art. 143 c.c., cui farebbe pensare la sufficienza del deposito dell'atto. La ratio di tale norma è quella di consentire l'avveramento della notifica nel caso in cui non si disponga di notizie su persone e luoghi utili al fine; in questo caso, invece, si omette di considerare che intanto il luogo è conosciuto (la sede dell'impresa), sicché del tutto irragionevole torna a presentarsi una modalità che a) non è conferente rispetto alla situazione cui si applica (nell'art. 143 c.p.c. il mero deposito dell'atto è motivato dall'inesistenza di luoghi e/o persone cui rimettere il relativo avviso); b) si limita alla sola sede dell'impresa nel contempo escludendo sia l'ultimo comma dell'art. 145 c.p.c., sia la sequela di attività previste dall'art. 140 c.p.c. Anche in tal caso, dunque, torna ad evidenziarsi, almeno a parere di questa Corte, il duplice profilo della irragionevole disparità di trattamento e della lesione al diritto di difesa, connessa al vulnus del contraddittorio derivante da modalità inidonee alla conoscibilità dell'atto.

Ciò dà conto della non manifesta infondatezza della questione, per la ritenuta contrarietà della norma ai principi posti negli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La questione che va sottoposta alla Corte appare inoltre rilevante ai fini della decisione, sebbene la rilevanza sia qui circoscritta all'ipotesi della notifica alla persona giuridica; è evidente che nel caso di accoglimento della prospettata contrarietà alle norme

costituzionali, il procedimento dovrebbe essere restituito al primo giudice o deciso con l'annullamento tout court della sentenza (a seconda che l'ipotesi si prospetti come nullità, o, come sembra più plausibile, come inesistenza della notificazione), mentre in caso diverso dovrebbe essere ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio, con conseguente esame del merito del reclamo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Catanzaro;

visto l'art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87;

Decreto di sospensione n.

dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della Cooperativa Agricola APOA Demetra Soc. Coop. a r.l., proposto da Rotundo Antonio, nella qualità, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 15 comma 3 RD 267/1942, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, creando un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alle norme ed ai principi in tema di notifiche alle persone giuridiche, dichiara eseguita la notifica dell'atto che non si sia potuto consegnare presso la sede della società col solo deposito presso la casa comunale, incumbente inidoneo alla conoscibilità dell'atto;

dispone che a cura della Cancelleria vengano trasmessi gli atti alla Cancelleria della Corte Costituzionale;

dispone che a cura della Cancelleria questa ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

dispone la sospensione del presente giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 29/2014 del Tribunale di Crotona.

Deliberato in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 1° aprile 2015

Il Presidente

Dott. Rita Majore

